

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1288.

Recepimento dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 29 aprile 2010 (repertorio n. 59/CSR), relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 2.3.96 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

VISTA la DGR 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le DGR nn. 1148/05, 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTE le DGR nn. 2017/05 e 125/06;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante:

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la legge 30 aprile 1963, n. 283 avente per oggetto: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande";

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il D. Lgs 193/2007 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

VISTE le Linee Guida per la valutazione del rischio delle imprese alimentari ai fini del controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004;

RITENUTO opportuno, per la verifica dei dettami del Pacchetto Igiene, prevedere che le Aziende Sanitarie individuino al proprio

interno o si dotino di specifiche professionalità come indicato dal D.M. 16 ottobre 1998;

RICHIAMATA la D.G.R. 08.08.07, n. 1119, avente ad oggetto: "Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/04 e n. 853/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare nella Regione Basilicata", con la quale la Regione Basilicata ha disciplinato l'attuazione del Pacchetto Igiene recependo sia l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 9 febbraio 2006 relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", che l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 9 febbraio 2006 relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale.

RICHIAMATO, in particolare l'Allegato A "Linee guida applicative del Reg. 852/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine Alimentari" di cui alla D.G.R. 08.08.07, n. 1119;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale, prot. n. 72AG/2008/D/359 del 4 maggio 2008, avente ad oggetto: "D.G.R. 1119/07 - Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/04 e n. 853/04 del Parlamento e del Consiglio sull'Igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare nella Regione Basilicata. Integrazioni e modificazioni della modulistica";

RICHIAMATE le D.D. 72/AG/2010/D0595 del 6 agosto 2010 e 72/AG/2011D00269 del 7 giugno 2011 modifiche ed integrazioni della DIA per sagre;

VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, san-

cito nella seduta del 29 aprile 2010 (repertorio n. 59/CSR), relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";

DATO ATTO che sia la D.G.R. 23 marzo 2005, n. 728 "Disposizioni concernenti i corsi di formazione e di aggiornamento per gli alimentaristi - (in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria) che la DGR 15 maggio 2006, n. 715 "Disposizioni concernenti i corsi di formazione e di aggiornamento per gli alimentaristi adottate in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria. Modifiche ed integrazioni" sono state revocate dalla D.G.R. 7.09.2010, n. 1484, "Recepimento dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 17 dicembre 2009 (repertorio n. 252/CSR), relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 858/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";

CONSIDERATO, tuttavia, opportuno stabilire che gli argomenti oggetto dei corsi di formazione, di cui alle revocate DD.GG.RR. n. 728/05 e n. 715/06, debbano, comunque, essere svolti nell'ambito del Programma di formazione, così come indicato nel Reg. 852/04/CE - All. II, Cap. XII;

VISTA la Circolare n. 2/2010/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica, a firma del ministro on. Renato Brunetta, prot. n. 0001434 del 19/04/2010, avente ad oggetto: "Informazioni per la gestione delle Caselle di Posta Elettronica";

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive";

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed il Presidente della Regione Basilicata, sottoscritto in data 9 dicembre 2010, per la realizzazione di un programma di innovazione dell'azione amministrativa;

VISTA la nota, a firma congiunta, delle Camere di Commercio di Potenza e Matera, prot. n. 8530 del 28.06.2011, avente ad oggetto: "D.P.R. 160 del 7.9.2010. Semplificazione e riordino della Disciplina dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)", con la quale nel ribadire che ai sensi del D.P.R. 160/10 "... il SUAP costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizio. Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le stesse attività sono presentate esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico che provvede all'inoltro, altresì telematico, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione ..." rende noto che "... i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma autonoma o in convenzione con le Camere di Commercio ...";

VISTI gli esiti delle riunioni tenutesi con i rappresentanti dei competenti Uffici delle Camere di Commercio di Potenza e Matera, in relazione sia alla predisposizione della documentazione necessaria alla registrazione delle attività disciplinate dal Reg. CE/852/04 che alla tempistica per l'attivazione del "... sistema per l'interscambio telematico dei dati tra il SUAP e le Pubbliche Amministrazioni" (art. 10 del D.P.R. 160/10);

DATO ATTO che, ad oggi, non tutti i Comuni lucani esercitano le funzioni inerenti al SUAP in forma singola, associata o in convenzione con le Camere di Commercio;

CONSIDERATO che in tale eventualità e nelle more dell'attivazione del SUAP il portale: www.impresainungiorno.it indica, nella tra-

smissione cartacea, la modalità alternativa da adottare;

RITENUTO, pertanto, opportuno stabilire che

- a) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) possa realizzarsi mediante la previgente modalità (trasmissione cartacea sia al Comune che alla ASL) solo nei Comuni che ad oggi non hanno ancora provveduto all'attivazione delle procedure telematiche o alla sottoscrizione della convenzione con le Camere di Commercio,
- b) tale periodo transitorio debba concludersi il 31.12.2011, salvo motivate esigenze;

DATO ATTO, pertanto, della necessità di adempiere a quanto prescritto dal D.P.R. 07.09.2010, n. 160;

PRESO ATTO della documentazione necessaria alla registrazione delle attività disciplinate dal Reg. CE/852/04:

- a) Modello "Segnalazione" (All. 2a),
- b) Modello "Schema di riepilogo" (All. 2b),
- c) Modello "Dati stabilimento" (All. 2c),
- d) Modello "Documentazione" (All. 2d),
- e) Modello "Relazioni" (All. 2e),
- f) Modello "Dichiarazioni" (All. 2f);

RITENUTO, infine, di dare mandato all'Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti, Tutela Sanitaria dei Consumatori di apportare alle "Linee guida vincolanti applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari nella Regione Basilicata" ed alla documentazione eventuali modifiche ed integrazioni di carattere meramente tecnico, ove si rendessero necessarie;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare l'Allegato A "Linee guida applicative del Reg. 852/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine

- Alimentari", di cui alla D.G.R. 08.08.07, n. 1119;
- di recepire l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 29 aprile 2010 (repertorio n. 59/CSR), relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" (All. 1), che allegato al presente atto ne diventa parte integrante e sostanziale;
 - di approvare ed emanare le "Linee guida vincolanti applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari nella Regione Basilicata", (All. 2), che allegate al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;
 - di approvare la seguente documentazione necessaria alla registrazione delle attività disciplinate dal Reg. CE/852/04:
 - a) Modello "Segnalazione" (All. 2a),
 - b) Modello "Schema di riepilogo" (All. 2b),
 - c) Modello "Dati stabilimento" (All. 2c),
 - d) Modello "Documentazione" (All. 2d),
 - e) Modello "Relazioni" (All. 2e),
 - f) Modello "Dichiarazioni" (All. 2f), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - di stabilire l'immediata esecutività di quanto indicato nelle sopra citate "Linee guida vincolanti applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari nella Regione Basilicata";
 - di stabilire che
 - a. la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) possa realizzarsi mediante la previgente modalità (trasmissione cartacea sia al Comune che alla ASL) solo nei Comuni che ad oggi non hanno ancora provveduto all'attivazione delle procedure telematiche o alla sottoscrizione della convenzione con le Camere di Commercio,
 - b. tale periodo transitorio debba concludersi il 31.12.2011, salvo motivate esigenze;
 - di disporre che le Aziende Sanitarie individuino al proprio interno o si dotino di specifiche professionalità, come indicato dal D.M. 16 ottobre 1998, per la verifica dei dettami del Reg. CE/852/04;
 - di stabilire che gli argomenti oggetto dei corsi di formazione, di cui alle revocate DD.GG.RR. n. 728/05 e n. 715/06, debbano, comunque, essere svolti nell'ambito del Programma di formazione, così come indicato nel Reg. 852/04/CE - All. II, Cap. XII;
 - di dare mandato all'Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti, Tutela Sanitaria dei Consumatori di apportare alle "Linee guida vincolanti applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari nella Regione Basilicata" ed alla documentazione eventuali modifiche ed integrazioni di carattere meramente tecnico, ove si rendessero necessarie
 - di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO 1

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".

Rep. Atti n. 59 / C.S.R. del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 aprile 2010:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che detta norme di igiene generale ai fini della sicurezza alimentare propedeutiche alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di cui ai Regolamenti 853/2004 e 854/2004;

VISTO l'Accordo sancito con proprio atto rep. n. 2470 del 9 febbraio 2006 relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari";

CONSIDERATO che, a seguito di talune criticità osservate nel primo periodo di applicazione del predetto Accordo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con lettera in data 30 aprile 2009, hanno inviato uno schema di nuovo Accordo nella materia di cui trattasi, sostitutivo del più volte richiamato Accordo del 9 febbraio 2006 (Rep. atti n. 2470);

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 27 maggio 2009, i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno assunto l'impegno di predisporre una nuova versione dello schema di Accordo in parola alla luce degli approfondimenti condotti nel corso della riunione medesima;

VISTA la lettera in data 23 giugno 2009 con la quale l'anzidetto Ministero ha inviato una nuova versione dello schema di Accordo che interessa, che è stata diramata alle Regioni e Province autonome in data 30 giugno 2009;

VISTA la nota in data 24 luglio 2009 con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di Accordo in oggetto che tiene conto anche delle osservazioni successivamente acquisite dalle Associazioni di categoria;

VISTA la lettera in data 4 agosto 2009 con la quale tale nuovo schema dell'Accordo in parola è stato diramato alle Regioni e Province autonome;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la lettera del 23 dicembre 2009 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sullo schema di Accordo di cui trattasi;

VISTA la lettera in data 7 gennaio 2010 con la quale tali osservazioni sono state portate a conoscenza del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso di una nuova riunione tecnica svoltasi il 21 gennaio 2010, è stata concordata una versione definitiva dello schema di Accordo, la quale recepisce le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota in data 27 gennaio 2010 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la definitiva versione dello schema di accordo in oggetto che recepisce quanto concordato nel corso del predetto incontro tecnico del 21 gennaio 2010;

VISTA la lettera in data 1° febbraio 2010 con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota in data 11 febbraio 2010 con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione salute, ha espresso l'avviso tecnico favorevole;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sulla predetta definitiva versione dello schema di Accordo relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", nei termini di cui all'allegato sub 1;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di cui all'allegato sub 1, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

LINEA GUIDA APPLICATIVA DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

La presente linea-guida, predisposta in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, ha l'obiettivo di fornire agli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo indicazioni in merito all'applicazione del Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nonché precisare talune parti del sopra citato regolamento che danno facoltà agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole realtà nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare.

Le disposizioni del Regolamento 852/2004 CE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" si rivolgono a tutti gli operatori del settore alimentare, dettando norme di igiene generale previste ai fini della sicurezza alimentare e sono propedeutiche alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale di cui ai Regolamenti 853/2004 e 854/2004.

Spetta alle ASL attraverso i servizi medici e veterinari, ciascuno per la parte di propria competenza, condurre la verifica dell'applicazione del Regolamento sulla base delle indicazioni fornite dalla presente linea guida o specifiche e più puntuali precisazioni del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome, secondo i principi generali previsti dal Regolamento 882/2004.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Produzione primaria

Il Regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Esso si applica, inoltre, al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento

A tale proposito si riportano le seguenti definizioni:

- Produzione primaria: "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici" (Reg. 178/2002 art. 3 punto 17).
- Prodotto primario: "i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca" (Reg. 178/2002 art. 2, comma 2, lettera b).

E' necessario definire, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione U.E. nel documento guida relativo al Regolamento n. 852, l'ambito di applicazione del Regolamento nel contesto della produzione primaria tanto per i prodotti vegetali che per quelli di origine animale:

- Produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che, tuttavia, non

alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'Azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni.

- Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali;
- Produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato.
- Produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall'allevamento dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria.
- Produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione escluso il confezionamento e l'imballaggio.
- Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.
- Produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione.
- Produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione
- Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'Azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'Azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria.
- Raccolta di funghi, tartufi, bacche, lumache ecc. selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.

Le tipologie sopramenzionate, necessitano di registrazione/denuncia inizio attività (D.I.A.) ai sensi del Regolamento n. 852/2004.

Ambito locale

Al fine di definire l'ambito di applicazione del Regolamento 852/2004, fermo restando che l'articolo 1 paragrafo 2, lettera c) esclude dal campo di applicazione la "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale", si ritiene utile riportare quanto già definito in merito nelle Linee Guida applicative del Regolamento 853/2004, che analogamente all'art. 1 paragrafo 3, lett. C, esclude dal campo di applicazione la "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale".

Pertanto:

E' necessario definire cosa si intenda per:

- "fornitura diretta"
- "commercio al dettaglio"
- "livello locale"
- "piccolo quantitativo".

Per quanto riguarda la fornitura diretta, nel testo italiano dei Regolamenti n. 852 ed 853/2004 è presente una differenza che necessita una precisazione. Infatti, nel Regolamento n. 852 si parla di "... *fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale*" (Art. 1, comma 2, lettera c)). Il regolamento n. 853 invece, riporta: "*fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale*" (Art. 1, comma 2, lettera c).

Nel testo inglese viene utilizzata esclusivamente la dizione "esercizi commerciali al dettaglio".

Per quanto sopra, in entrambi i casi, è possibile destinare direttamente i prodotti alla vendita presso un esercizio commerciale, compresi gli esercizi di somministrazione, anche se questo non rielabora i prodotti stessi.

Per quanto riguarda la definizione di "commercio al dettaglio" si rimanda a quanto previsto dal Reg. 178/2002CE , art.3, punto 7.: "*la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso*".

In conformità ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, per fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere la cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell'esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa, a condizione che tale attività sia marginale rispetto all'attività principale.

Il concetto di "livello locale" deve essere definito, come specificato a livello comunitario, in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l'Azienda di origine e il consumatore (11° considerando del Regolamento).

E' opportuno precisare che quanto sopra esclude il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo essere inteso come "ambito nazionale".

Pertanto, il "livello locale" viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.

Si sottolinea come l'esclusione dal campo di applicazione del regolamento e, quindi, degli obblighi che esso comporta, anche per il produttore primario che commercializza piccole quantità direttamente, non esime l'operatore dall'applicazione, durante la sua attività, delle